

APPENDICE AL REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

“SANNIO DA GUSTARE”

Integrazione Art.6 “Zona di Produzione e Requisiti Prodotti”

Geograficamente per Sannio si intendono:

- le province di Benevento e Avellino;
- tutto il Molise;
- buona parte dell'Abbruzzo meridionale.¹

Integrazione Art.7 “Autorizzazione e requisiti per l'uso del marchio”

I prodotti ai quali potrà essere concesso il marchio si suddividono in due categorie a seconda dell'autenticità delle produzioni:

- **Linea Gold** – i prodotti che utilizzano tutte materie prime del Sannio e vengono trasformati nel Sannio;
- **Linea Standard** – i prodotti che utilizzano materie prime italiane, ma la cui trasformazione avviene nel Sannio.

Ai fini della concessione del marchio e della classificazione per categorie, non sono considerate quelle materie prime la cui produzione non è presente in Italia.

Certificazione

La qualità di tutti i prodotti a marchio Sannio da Gustare dovrà essere garantita dall'ottenimento della Certificazione UNI EN ISO 22005:2008²

¹ Per Abbruzzo Meridionale si intendono: L'intera provincia di Chieti ed alcuni comuni della provincia dell'Aquila quali : Alfedana, Castel di Sangro, Scontrone, Barrea, Civitella Alfedana, Villetta Barrea, Rivisondoli, Roccaraso, Ateleta, Opi, Pescasseroli, Balsorano, Vallelonga, Scanno, Roccapia, Pescocostanzo, Morino, San Vincenzo Valle, Collelongo, Lecce dei Marsi, Villalago, Pettorano sul Gizio, Cansano e Campo di Giove.

Scanno

² Laddove dovessero subentrare ulteriori prodotti il regolamento sarà integrato con le relative certificazioni di riferimento che si rendessero necessarie. Per consentire l'avvio del progetto la Certificazione diventerà obbligatoria da gennaio 2025.

Essa:

- a) supporta gli obiettivi generali di qualità o sicurezza del settore agroalimentare;
- b) documenta la storia o la provenienza del prodotto;
- c) facilita il ritiro/richiamo dei prodotti dal mercato;
- d) identifica le parti responsabili all'interno della filiera agroalimentare o della produzione di mangimi;
- e) facilita la verifica di informazioni specifiche riguardo ai prodotti;
- f) comunica informazioni a stakeholder e consumatori.

L'assenza di esibizione della certificazione è causa di revoca della concessione, fermo restando gli impegni economici assunti per le attività svolte fino alla revoca.

Integrazione Art.9 “Modalità d’uso del marchio”

L'Associazione si è dotata di una piattaforma di promozione e di vendita on line, sulla quale le imprese concessionarie, **hanno l'obbligo** di esporre i prodotti per i quali hanno ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo del marchio.

I costi di funzionamento e gestione della piattaforma sono remunerati attraverso specifici accordi commerciali che saranno definiti in contratti singoli tra Unindustria Servizi (Società di Servizi interamente partecipata da Confindustria Benevento) e la singola azienda.